

Cass., civ. sez. II, del 30 settembre 2019, n. 24214

Afferma che, in ogni caso, l'associazione sindacale aveva fornito la prova della legittimazione del D, dando la prova della sua nomina, i cui effetti perduravano non essendo previste decadenze e in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c., per cui era l'opponente che avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo.

Il terzo motivo è fondato.

Non è in discussione che il D sia stato nominato, al più tardi nel 2000 segretario generale dell'associazione sindacale S (figura alla quale, per attribuzione statutaria, l'associazione sindacale aveva conferito il potere di adire in giudizio per l'ente e di rappresentarlo).

Non è in contestazione il fatto che il D avrebbe avuto la possibilità di proseguire, in base alle regole statutarie, a ricoprire l'incarico per il successivo quadriennio, non ostando a ciò alcuna previsione statutaria.

La corte d'appello ha escluso che fossero in atti i verbali assembleari successivi alla prima nomina ed ha ritenuto, a fronte dell'avversaria eccezione di difetto di legittimazione attiva, che non fosse provato che lo stesso soggetto permanesse nella sua legittimazione anche nel momento in cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo.

Ritiene quindi che, non essendosi tenuta alcuna assemblea dopo la scadenza del mandato quadriennale e prima che il D, quale legale rappresentante dell'associazione, conferisse ad un legale l'incarico di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, egli fosse in quel momento privo della legittimazione ad impegnare la volontà dell'ente.

Deve per contro ritenersi, valorizzando un principio già espresso da Cass. n. 583 del 1967 e riaffermato, in tempi più recenti, da Cass. n. 1476 del 2007, che nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto (principio richiamato nella sentenza del 2007 a proposito della fusione di due associazioni professionali).

Per le associazioni non riconosciute come per le società, quindi, in applicazione dell'art. 2385 c.c., salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo statuto o espressa dall'assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finché le persone che li incarnano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione.

L'operatività degli organi delle associazioni non riconosciute in regime di prorogatio è già stata affermata da questa Corte in riferimento alla fase di scioglimento dell'associazione non riconosciuta (v. Cass. n. 5738 del 2009), per la quale si è affermato tra l'altro che non è necessario, in relazione a questa ipotesi, procedere alla applicazione analogica delle norme dettate per le associazioni riconosciute (e non è necessario, quindi procedere alla richiesta di nomina di un liquidatore), in quanto l'associazione non riconosciuta può procedere alle attività di liquidazione tramite i suoi stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, operanti in regime di proroga dei loro

poteri. Il medesimo principio deve ritenersi regoli la vita ordinaria della associazione, per consentire la realizzazione delle esigenze di continuità nelle sue attività istituzionali.

Medesimo principio è stato affermato, in virtù delle analoghe esigenze di continuità gestionale, a proposito del condominio (Cass. n.12120 del 2018; Cass. n.15858 del 2002).

Ne consegue che il soggetto cui sia conferito il potere di agire in giudizio a nome dell'ente associativo (nel caso di specie, il segretario generale) in mancanza di norma statutaria o delibera assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell'incarico conferitogli, non decade automaticamente dall'incarico e non perde i poteri da esso discendenti allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma al contrario rimane in carica fino alla sua sostituzione.